

---

**Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del d.lgs. 152/2006.**

**Sommario**

Premessa .....	1
Elementi del Piano.....	2
Analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti .....	2
Qualità dell'aria.....	2
Qualità delle acque.....	2
Vulnerabilità e qualità ambientale.....	3
Identificazione della zona geografica coperta dal piano di ispezione .....	3
Registro delle installazioni coperte dal piano .....	4
Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie.....	4
Valutazione sistematica dei rischi ambientali.....	4
Il modello SSPC.....	4
Programmazione delle ispezioni ambientali ordinarie.....	5
Procedure per le ispezioni straordinarie .....	7
Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione .....	7
Ulteriori indicazioni.....	7
Obiettivi e contenuti dell'ispezione.....	7
Indicazioni per lo svolgimento dei controlli.....	8
Risultati della modellistica.....	8

**Premessa**

Il Piano d'ispezione ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia è predisposto, in conformità ai requisiti di cui all'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del d.lgs. 152/2006, sulla base dei presupposti metodologici descritti e illustrati nel presente documento ed è finalizzato a fornire la base necessaria all'autorità competente ed all'ARPA per la programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) operanti sul territorio della Regione.

A tal fine, il Piano evidenzia tra l'altro gli elementi, nonché i criteri e le modalità di valutazione degli stessi, considerati per la determinazione delle frequenze delle ispezioni ambientali presso ciascuna installazione, in relazione al rispettivo rischio ambientale.

Il Piano è predisposto in considerazione dei seguenti elementi:

- 1) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- 2) identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- 3) registro delle installazioni coperte dal piano;
- 4) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- 5) le procedure per le ispezioni straordinarie;
- 6) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione. Il Piano comprende inoltre indicazioni generali per lo svolgimento dei controlli.

## Elementi del Piano

### Analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti

L'analisi è finalizzata a mettere in relazione lo stato delle risorse ambientali con la collocazione delle installazioni, individuando i principali fattori di rischio ambientale che nascono o sono accresciuti dalla presenza delle installazioni medesime, a partire dalle situazioni caratterizzate da criticità ambientali presenti su specifiche matrici, come individuate tra l'altro dagli strumenti di pianificazione regionale.

In particolare, l'analisi è stata concentrata sui seguenti aspetti ambientali ritenuti maggiormente rappresentativi e pertinenti:

- qualità dell'aria;
- qualità delle acque;
- vulnerabilità e qualità ambientale.

Ciascuno dei parametri considerati, valutato rispetto alla diversa collocazione geografica delle installazioni, consente di attribuire a ciascuna di esse i valori dei pertinenti indici specifici utili alla valutazione dei rischi ambientali più oltre descritta, finalizzata alla determinazione delle periodicità delle ispezioni ambientali.

#### *Qualità dell'aria*

La qualità dell'aria nella Regione è complessivamente migliorata negli ultimi anni, ma rimangono ancora alcuni inquinanti problematici, come l'ozono e le polveri sottili che, negli anni favorevoli al ristagno atmosferico, superano i limiti consentiti dalla legge.

Ozono - I livelli di ozono presenti in Regione sono sostanzialmente guidati dalla meteorologia: anni soleggiati (2006,2021) sono ricchi di ozono, anni perturbati (2008, 2014) lo sono meno. I dati mostrano come i livelli medi di ozono (superamenti della soglia giornaliera) siano grossomodo costanti o in leggero aumento, mentre sono in chiara decrescita i picchi di ozono in rapporto ai superamenti. Questo è in linea con le tendenze che indicano una decrescita nelle emissioni dei precursori dell'ozono, sufficienti a ridurre i picchi, ma non i singoli superamenti.

Materiale Particolato (PM10) - Le concentrazioni di materiale particolato in Regione sono piuttosto costanti nel tempo anche se fortemente dipendenti dalla meteorologia. Si osservano maggiori concentrazioni nelle zone occidentali e minori in quelle orientali. Trieste fa storia a sé, in particolare nei pressi della zona portuale e delle attività produttive (ades. Servola). In tutte le aree della Regione, soprattutto negli anni di ristagno, frequenti sono i superamenti giornalieri delle concentrazioni di PM10, anche in numero superiore a quello consentito dalla legge.

Ossidi di azoto - Le concentrazioni medie di ossidi di azoto nelle aree principalmente soggette al traffico sono in diminuzione, questo grazie al miglioramento del parco veicolare circolante. In tutta la Regione le concentrazioni sono comunque inferiori ai limiti di legge.

Benzene - Le concentrazioni di benzene sono in evidente diminuzione, questo grazie al miglioramento del parco veicolare circolante.

Ossidi di zolfo - Le concentrazioni di ossidi di zolfo, a partire dagli anni '90, sono ovunque in diminuzione. Inoltre è interessante notare come si riducano anche nei pressi delle aree portuali, soprattutto grazie alle nuove e più stringenti normative sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi.

Nel 2010 e 2012 la Regione FVG si è dotata di due piani sulla qualità dell'aria (uno di miglioramento e uno di azione per contenere gli episodi acuti di inquinamento atmosferico).

Nel 2013 il Friuli Venezia Giulia ha anche aderito all'accordo di programma sul bacino padano per il coordinamento delle azioni trans-regionali.

Nel 2015 è stato inoltre completato il progetto di riordino della Rete di monitoraggio della qualità dell'aria al fine di adeguarla agli standard europei.

Ad oggi è in corso un aggiornamento del piano sulla qualità dell'aria.

#### *Qualità delle acque*

Acque di balneazione - L'Amministrazione Regionale, in accordo con ARPA FVG, ha individuato e classificato, per la stagione balneare 2021, 9 siti di acque dolci e 57 di acque marine. In generale lo stato di qualità delle acque di balneazione è rimasto pressoché stabile.

Acque lagunari e marine - In regione sono stati identificati 38 corpi idrici, 19 per le acque marino-costiere e 19 per le acque di laguna. Dei 19 corpi idrici lagunari solo 17 sono stati classificati; gli altri due, essendo foci fluviali (di Isonzo e Tagliamento), non sono classificabili in quanto non sono ancora stati individuati i criteri di classificazione a livello nazionale. I corpi idrici sono stati identificati in base alle caratteristiche geomorfologiche, idrologiche e agli impatti presenti nelle diverse zone, ciò in conformità alla Direttiva Quadro sulle Acque e ai Decreti italiani di recepimento. Lo stato ambientale delle acque marino costiere e lagunari regionali è stato definito dalla valutazione dello stato ecologico e dello stato chimico.

Acque potabili - In Friuli Venezia Giulia, oltre il 90% delle acque destinate al consumo umano proviene da falde sotterranee e da sorgenti, mentre solo una piccola percentuale deriva da acque superficiali. Le fonti di approvvigionamento sono gli acquedotti e i pozzi privati. La qualità dell'acqua fornita dagli acquedotti è oggetto di costante controllo sia da parte delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria (AAS), sia da parte dei gestori degli acquedotti. Il considerevole numero di pozzi a uso privato (circa 60.000 in regione), non consente di garantire lo stesso livello di controlli. ARPA FVG verifica comunque costantemente la qualità delle falde tramite il piano di monitoraggio delle acque sotterranee.

Acque sotterranee - La valutazione dello stato di qualità delle acque sotterranee, esaminate fino ad oggi, dimostra una situazione sostanzialmente stabile del quadro conoscitivo complessivo, in cui lo stato di qualità dei corpi idrici regionali è prevalentemente buono. Si rilevano delle eccezioni che riguardano i corpi idrici di alta pianura e alcuni acquiferi confinati della bassa pianura. In questi casi, si è registrato un abbassamento dello stato di qualità causato dalle contaminazioni di origine antropica e dalla lontananza da rilevanti apporti sotterranei montani e fluviali. In Friuli Venezia Giulia il numero di corpi idrici, originariamente 61, a seguito di indicazioni e incontri con le Autorità competenti, è stato ridimensionato a 40, attraverso l'accorpamento dei corpi montani: 28 corpi idrici, individuati nelle zone montane e di pianura, sono caratterizzati da falde freatiche o libere; 12 corpi idrici, individuati nella bassa pianura su strati successivi di profondità, sono caratterizzati da falde artesiane o confinate. Sulla base dello stato dei corpi idrici elaborato da ARPA FVG, la Regione FVG ha predisponendo il Progetto di Piano di Tutela delle Acque (PRTA) che individua le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale, migliorando lo stato ecologico dei corpi idrici che attualmente hanno un giudizio inferiore al "buono".

Acque superficiali - La Regione Friuli Venezia Giulia è caratterizzata da un esteso reticolo idrografico, fortemente ramificato e diversificato. In pianura i corpi idrici subiscono ancora gli effetti dell'assenza di adeguate fasce riparie lungo le sponde fluviali, della presenza di scarichi derivanti da agricoltura e allevamento intensivi e di impianti di depurazione non sempre correttamente dimensionati. Queste pressioni inducono squilibri morfologici e trofici, ovvero nell'apporto di elementi nutritivi, alterando le comunità vegetali monitorate (macrofite e diatomee). Nell'area montana le maggiori pressioni sono di carattere idromorfologico, causate dalle numerose derivazioni dei corsi d'acqua soprattutto per scopi idroelettrici che, interrompendo la continuità fluviale, causano gravi danni alle comunità di macroinvertebrati e pesci. Per quanto concerne i laghi, al momento si individuano alterazioni fisiologiche di carattere idromorfologico per gli invasi artificiali, e di tipo trofico, inerenti le attività agricole, per il lago di Ragogna.

#### *Vulnerabilità e qualità ambientale*

In FVG la rete di tutela naturalistica è stata costituita ai sensi della LR 42/96 e sgg, che attuava la Legge nazionale 394/1991 "principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette" e dalla L.R.9/2005 "Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali". Sul territorio regionale sono state individuate le seguenti tipologie di aree diversamente tutelate:

- parchi naturali regionali (parco naturale delle Dolomiti Friulane e parco naturale delle Prealpi Giulie)
- riserve naturali, regionali e nazionali
- biotopi
- aree di reperimento
- prati stabili naturali

L'analisi del livello di vulnerabilità e dello stato di qualità ambientale del territorio si fonda sui seguenti elementi da considerare nel modello di valutazione del rischio ambientale:


- presenza di aree naturali protette di siti della Rete Natura 2000 – o di particolari vincoli ambientali legati alla presenza di riserve o parchi regionali e nazionali
- densità di popolazione;
- vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee ottenuta dalla combinazione di vulnerabilità idrogeologica e di capacità protettiva dei suoli;
- presenza di siti contaminati.

Ad ogni zona, in base alla presenza dei suddetti elementi, il modello assegna un punteggio indicativo del livello di criticità, che sarà poi attribuito all'azienda che ricade nella zona.

---

## Identificazione della zona geografica coperta dal piano di ispezione

**La zona geografica sulla quale operano le previsioni del Piano coincide con l'intera area del territorio regionale in cui sono localizzate le installazioni in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto delle ispezioni ambientali.**



### Registro delle installazioni coperte dal piano

Il registro delle installazioni coperte dal piano coincide con l'inventario delle installazioni collocate in Regione in possesso di AIA è reperibile al link:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA3/DITTE/index.html>

Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie

Valutazione sistematica dei rischi ambientali

La programmazione delle ispezioni ambientali, tenuto conto di quanto prevede l'articolo 29-decies, comma 11-ter, del d.lgs. 152/2006, deve determinare la frequenza di ripetizione delle ispezioni presso ciascuna installazione sulla base di una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni medesime. In base al dettato normativo, la valutazione considera:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS - regolamento europeo 1221/2009).

In quanto agli impatti potenziali, la valutazione tiene conto del rischio intrinseco dell'attività svolta, considerata in relazione alla categoria IPPC dell'installazione e che tenga conto della compresenza di più attività IPPC, nonché del rischio dell'installazione in rapporto alla vulnerabilità e alla qualità ambientale del territorio come riferita dalla presenza di aree protette o ad elevata densità antropica, di siti contaminati o da situazioni di particolare vulnerabilità del suolo. Gli impatti reali tengono invece conto del rischio determinato dall'installazione in relazione alla quantità effettiva di sostanze inquinanti o pericolose pertinenti rilasciate in atmosfera, in corpo idrico superficiale o in fognatura, nonché della rilevanza relativa delle suddette emissioni in rapporto all'effettivo stato di qualità dell'aria e delle acque superficiali nel comune di localizzazione.

Anche la produzione o l'utilizzo di rifiuti deve essere tenuta in dovuta considerazione per l'impatto reale diretto o indiretto sull'ambiente.

L'adozione di elementi di prevenzione da parte del gestore sono valutati positivamente attraverso l'applicazione di fattori premiali in relazione, tra l'altro, all'adesione a sistemi di gestione ambientale certificati o all'accertato mantenimento del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione. Allo stesso modo, fattori di penalizzazione sono applicati in caso di dimostrata o reiterata condotta negativa, come nel caso di non conformità rilevanti accertate nelle precedenti visite ispettive.

Ciascun aspetto della valutazione deve essere opportunamente valorizzato secondo criteri di riproducibilità e trasparenza e deve condurre ad una classificazione di ciascuno stabilimento secondo punteggi crescenti all'aumentare del livello di rischio derivante.

In sede di prima attuazione, la determinazione delle frequenze è effettuata a partire dal modello SSPC sotto descritto

che incorpora tutti i predetti aspetti.

### **Il modello SSPC**

Ispirandosi ad indicazioni emerse in ambito europeo (progetto IRAM “Integrated Risk Assessment Method” e “Risk criteria” attivati presso l’IMPEL “European Union Network for the implementation and enforcement of environmental law”), il Sistema delle Agenzie ambientali ha elaborato un sistema per il supporto alla programmazione dei controlli (di seguito SSPC) e ha sperimentato il modello su un campione elevato di aziende.

Il metodo SSPC, promosso a livello nazionale dal Sistema delle Agenzie, è basato sull’identificazione di parametri (o variabili) assegnati ad ogni stabilimento e raggruppati in insiemi logici: da un lato l’insieme dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in potenziale e reale, e dall’altro l’insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio.

Nello specifico, per ogni installazione AIA, anche sulla base delle analisi di cui ai punti precedenti, vengono prese in considerazione:

- 1 variabile associata alla categoria IPPC
- 4 variabili rappresentative dell’impatto reale: emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, presenza rifiuti in uscita, utilizzo rifiuti in ingresso;
- alle variabili emissioni in atmosfera ed emissioni in acqua sono sommati i termini che rappresentano rispettivamente la qualità dell’aria e delle acque superficiali in base al comune di ubicazione dell’installazione;
- successivamente, alle variabili che rappresentano l’impatto reale vengono sommati i termini che rappresentano le performance aziendali sia in negativo (non conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive) sia in positivo (partecipazione a strumenti di certificazione ambientale volontarie) e le modalità gestionali (presenza di deroghe o assoggettabilità al d.lgs. 105/2015 in materia di pericolo di incidenti rilevanti);
- 4 variabili rappresentative della vulnerabilità e della qualità ambientale del territorio: presenza di aree protette, densità di popolazione, vulnerabilità del suolo, presenza di siti contaminati, qualità delle acque sotterranee, sulla base delle quali viene attribuito un indice di rischio legato alla collocazione dell’installazione.

Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo, i parametri, integrati da elementi di ponderazione - che tengono conto sia della qualità dell’ambiente nella quale l’azienda si trova ad operare sia delle modalità gestionali - vengono combinati per determinare un indice di rischio complessivo dell’azienda.

La documentazione tecnica del modello utilizzato dal SSPC che descrive in dettaglio il funzionamento del modello realizzato per ricavare l’indice di rischio e la costruzione dei parametri di input è reso disponibile sul sito internet di ARPA FVG.

### Programmazione delle ispezioni ambientali ordinarie

Come detto, la programmazione deve determinare la frequenza delle ispezioni sulla base della valutazione dei rischi ambientali, fermo che il periodo tra due controlli non può superare un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati e sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

In base al modello SSPC, ogni azienda è caratterizzata da un indice di rischio compreso tra i valori 1 (rischio basso) e 10 (rischio alto); la graduatoria delle aziende, così composta, costituisce la base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.

Il programma è predisposto su base pluriennale e aggiornato ogni anno ed evidenzia per ogni anno solare l’elenco degli stabilimenti da sottoporre a verifica ordinato secondo la sequenza risultante dall’applicazione dei criteri suindicati.

Il programma pluriennale si articola di norma su un orizzonte temporale di tre anni e rappresenta, per il primo anno di attuazione, il programma operativo annuale.

In occasione della programmazione delle attività relativa ad ogni anno successivo, viene riproposto un nuovo programma pluriennale, riveduto e riadattato in relazione ai nuovi elementi emersi incidenti sugli indici che costituiscono il modello SSPC e, conseguentemente, viene formulato il nuovo programma operativo annuale.

In via di prima applicazione, la programmazione del primo ciclo triennale di ispezioni è effettuata tenendo conto delle attività di controllo svolte a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 e prevede che il periodo tra due visite in loco sia determinato secondo i seguenti valori di soglia:

- un anno per le installazioni il cui indice di rischio risulti pari o superiore a 7,5
- due anni per le installazioni il cui indice di rischio risulti pari o superiore a 7,0

- tre anni per le installazioni il cui indice di rischio risulti inferiore a 7,0
- sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione

Gli indici di rischio delle installazioni sono rivalutati annualmente tenendo conto dei risultati delle ispezioni effettuate e di eventuali modifiche del contesto normativo e ambientale intervenute.

In conformità con quanto già riportato nel precedente Piano d'ispezione (2020-2022) che citava: "Al termine del primo ciclo di programmazione, i criteri, le variabili e le modalità di individuazione dei parametri di input, nonché i valori di soglia degli indici di rischio, potranno essere oggetto di aggiornamento, anche sulla base dell'esperienza derivante dall'applicazione del modello" si è ritenuto importante introdurre tre nuovi criteri aggiuntivi per la pianificazione.

- I. per le attività con codice **AIA 6.6** (allevamenti intensivi): con frequenza triennale, effettuare i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 attraverso una verifica documentale dei contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, delle concessioni e dei documenti di trasporto. In tal caso, per ogni attività, è prevista l'emissione un report di valutazione dei documenti citati.  
Con frequenza annuale, sarà effettuata comunque una visita ispettiva in loco su circa il 10% degli allevamenti soggetti ad AIA.
- II. per le attività con codice **AIA 5.4** (discariche): con frequenza annuale, effettuare i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 attraverso una verifica documentale dei contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, la valutazione dei controlli analitici effettuati sulla qualità dell'acqua di falda e, ove previsto, dello scarico e del percolato. In tal caso, per ogni attività, è prevista l'emissione un report di valutazione dei documenti citati.  
Con frequenza annuale, sarà effettuata comunque la visita ispettiva in loco su circa il 15% delle discariche soggette ad AIA.
- III. per le attività con codice **AIA 6.11** (impianti di depurazione): con frequenza annuale, effettuare i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 attraverso una verifica documentale dei contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo e la valutazione dei controlli analitici effettuati da ARPA sullo scarico. In tale caso, per ogni attività, l'Agenzia trasmette alla Regione un report di valutazione dei documenti citati.  
Con frequenza annuale, sarà effettuata comunque la visita ispettiva in loco su circa il 10% degli impianti di depurazione soggetti ad AIA.
- IV. Per le attività con codice **AIA 1.1** (impianti energetici): con frequenza triennale, i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 sono svolti attraverso una verifica documentale dei contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo e/o la valutazione dei controlli analitici effettuati da ARPA sulle emissioni a camino. In tale caso, per ogni attività, l'Agenzia trasmette alla Regione un report di valutazione dei documenti citati. Con frequenza quinquennale la visita ispettiva in loco completa di tutte le matrici ambientali.
- V. Per le attività con codice **AIA 6.4** (impianti alimentari): con frequenza triennale, i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 sono svolti attraverso una verifica documentale dei contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo e/o la valutazione dei controlli analitici effettuati da ARPA sull'emissione a camino o scarico. In tale caso, per ogni attività, l'Agenzia trasmette alla Regione un report di valutazione dei documenti citati. Con frequenza annuale, sarà effettuata comunque la visita ispettiva in loco su circa il 10% degli impianti alimentari soggetti ad AIA

Le aziende per le quali sarà prevista la visita in loco saranno selezionate anche sulla base dei seguenti criteri:

- 1) attività per le quali i Comuni hanno accertato e comunicato ufficialmente le problematiche segnalate dai cittadini;
- 2) attività per le quali le precedenti visite ispettive hanno segnalato delle criticità;
- 3) nuove attività.

Le modalità e frequenza dei controlli posti a carico del gestore sono definiti nell'autorizzazione integrata ambientale. Ove l'autorizzazione riporti la previsione della frequenza dei controlli di parte pubblica ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, le ispezioni sono in ogni caso effettuate secondo quanto stabilito dal programma a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo.

Nel caso di attività connesse esercitate da diverso gestore, la relativa ispezione potrà essere effettuata in occasione della verifica dell'attività principale.

Per quanto riguarda infine gli aspetti non disciplinati dal presente piano, ai fini della programmazione delle ispezioni ambientali si fa riferimento alle generali indicazioni date dalla raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri

minimi per le ispezioni ambientali negli stati membri.

Parte integrante delle ispezioni sono le attività di campionamento ed analisi, tali attività, ove possibile, verranno svolte contestualmente alla vista. La campagna di campionamento seguirà la seguente scala di priorità distinta per matrice interessata:

#### ACQUE DI SCARICO:

1. scarichi di acque industriali su suolo
2. scarichi di acque industriali in acque superficiali
3. scarichi di acque industriali in rete fognaria
4. scarichi di acque assimilate alle domestiche su suolo
5. scarichi di acque assimilate alle domestiche in acque superficiali
6. scarichi di acque assimilate alle domestiche in rete fognaria
7. scarichi di acque meteoriche non contaminate

#### EMMISSIONI IN ATMOSFERA:

1. camini di impianti di combustione di rifiuti (inceneritori/ concentratori)
2. camini principali di impianti di acciaierie e fonderie
3. camini principali di impianti di produzione di vetro
4. camini principali di impianti chimici
5. camini principali di altre tipologia di impianti
6. grandi impianti di combustione che utilizza combustibile diverso dal gas naturale
7. grandi impianti di combustione che utilizza come combustibile gas naturale

#### ACQUE SOTTERANEE

1. piezometri a presidio di discariche per rifiuti in gestione e in post/gestione
2. piezometri a presidio di altre attività

Tutte le altre matrici quali: radiazioni ionizzanti, rumore, qualità dell'aria atmosferica verranno definite in funzione dell'attività industriale in esame e delle condizioni sitospecifiche.

#### Procedure per le ispezioni straordinarie

Ispezioni straordinarie sono disposte dalla Regione o direttamente intraprese da ARPA in caso di:

1. accadimento o segnalazioni documentate di incidenti o eventi di rilevanza ambientale;
2. necessità di verifica conseguente gli esiti delle attività di controllo a carico delle aziende;
3. necessità di verifica dell'adozione, da parte del gestore, delle misure prescritte a seguito del controllo ordinario;
4. installazioni che determinano un rischio ambientale reale o potenziale;
5. installazioni che hanno sospeso l'attività

In merito alle installazioni che comunicano la sospensione dell'attività, va rilevato che la sospensione dell'attività interrompe le attività di monitoraggio e autocontrollo. Spesso, trascorso un certo tempo dalla comunicazione della sospensione dell'attività, segue comunicazione di cessazione dell'attività stessa.

Di seguito si forniscono gli indirizzi operativi da seguire nei casi di segnalazione di sospensione di attività:

1. In caso di comunicazione di sospensione dell'attività Arpa non effettua visite ispettive a tariffa nel primo e secondo anno di sospensione. Al terzo anno di sospensione (eventualmente in casi eccezionali al secondo anno di sospensione) Arpa effettua una visita straordinaria per accertare che il sito si trovi in sicurezza, non vi siano rifiuti abbandonati e siano stati comunque posti in essere tutti gli accorgimenti per prevenire inquinamenti o danni ambientali.
2. In caso di comunicazione di cessazione dell'attività, Regione avvia il procedimento di revoca dell'AIA assegnando un termine al gestore per presentare eventuali osservazioni ed avvisandolo che comunque la cessazione è subordinata alla verifica di una serie di adempimenti. Prima della revoca dell'AIA Arpa effettua una visita straordinaria di chiusura.

Tali ispezioni, stanti le loro caratteristiche di straordinarietà, non prevedono la comunicazione di avvio della visita ispettiva e il versamento della tariffa.



---

**Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione**

L'articolo 29-sexies, comma 6-ter, del d.lgs. 152/2006, prevede la possibilità di coordinamento delle ispezioni ambientali con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative, richiamando il più generale richiamo posto dalla raccomandazione 2001/331/CE allo scambio di informazioni e al coordinamento delle visite in sito nel caso di verifiche eseguite da più di un'autorità ispettiva.

La visita in loco può prevedere la verifica o l'acquisizione di elementi necessari alla valutazione della qualità dei dati prevista dal d.P.R. 157/2001 (E-PRTR), con particolare riferimento alla frequenza della raccolta delle informazioni necessarie per determinare le emissioni e alla metodologia utilizzata per la raccolta, il calcolo e la stima dei dati, anche considerato che gli indici relativi alla voce impatto reale del modello SSPC derivano dai dati E-PRTR e dalle dichiarazioni presenti nei MUD.

**Ulteriori indicazioni**

Obiettivi e contenuti dell'ispezione

In base a quanto disposto dall'articolo 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/2006, l'ARPA in occasione delle visite ispettive di controllo accertata:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, le azioni poste in essere dal gestore a seguito di superamenti dei valori limite accertati in fase di autocontrollo;

che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato la Regione competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Le verifiche di cui ai punti b) e c) possono essere per buona parte effettuate d'ufficio dall'ARPA attraverso l'esame dei documenti trasmessi dal gestore ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del d.lgs. 152/2006. I controlli effettuati nel corso delle visite in loco verteranno quindi di norma sulla conformità autorizzativa di cui alla lettera a) e con riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento di cui alla lettera b).

**Indicazioni per lo svolgimento dei controlli**

Come chiarito dalla Circolare n. 22295 del 27/10/2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ARPA deve effettuare gli accertamenti nei limiti di quanto espressamente programmato nell'AIA limitando gli approfondimenti istruttori alle sole modalità applicative del Piano di Monitoraggio e controllo e non dell'intera gamma degli effetti ambientali indotti dalla installazione (art. 29 sexies, comma 6 ter del dlgs 152/2006) che imporrebbe di fatto all'ente di controllo di effettuare una nuova istruttoria completa ad ogni sopralluogo. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà per ARPA di rilevare la presenza di possibili problematiche non già valutate in fase istruttoria e segnalarle all'autorità competente per eventuali seguiti, ad esempio per l'avvio di un procedimento di riesame.

L'articolo 29 decies, comma 9 lettera b del dlgs 152/2006 stabilisce che l'autorità competente procede alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso le cui violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno.

La succitata circolare chiarisce che:

- la sospensione è riferita al caso in cui si manifestino situazioni di immediato pericolo per l'ambiente o per la salute umana, imponendo contestualmente che la sospensione perduri fino al ripristino della conformità;
- si considerano reiterate anche le violazioni continuate (ad esempio quelle per cui la diffida ad avviare azioni per far cessare l'inadempienza siano rimaste ripetutamente senza esito positivo) e come anno di riferimento si considerano i 365 giorni precedenti l'ultimo accertamento;
- ai fini del conteggio, ci si deve riferire alla reiterazione delle medesime violazioni (ad esempio, violazione del medesimo limite di emissione, per la medesima sostanza, in corrispondenza del medesimo punto di emissione);
- il periodo di sospensione dell'attività deve coprire i tempi tecnici necessari al superamento dell'inottemperanza, ed essere eventualmente prorogato nel caso di ritardi nell'attuazione degli interventi necessari;

-non sono pertinenti per la sospensione dell'attività, violazioni di obblighi normativi non esplicitamente richiamati nell'AIA, violazioni che di per sé non causano effetti immediati, o i cui effetti sono terminati.

Come chiarito dalla Circolare n. 27569 del 14/11/2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla cessazione definitiva dell'attività, l'autorità competente pone prescrizioni relative alla pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti e ARPA ne verifica la piena attuazione.

La medesima circolare chiarisce gli autocontrolli del gestore, i cui esiti indichino una verosimile presenza di non conformità alle condizioni di esercizio autorizzate, potrebbero essere affetti da imprecisioni o essere fraintesi, e pertanto senza una verifica tecnica non costituiscono di per sé automatica evidenza della violazione. In tali casi, l'individuazione delle situazioni di mancato rispetto dell'AIA e la predisposizione delle misure da adottare è compito degli enti di controllo, previa valutazione e verifica delle comunicazioni del gestore.

### **Risultati della modellistica**

Nell'allegato B è riportato il piano triennale delle visite ispettive, che sarà mantenuta aggiornato nel corso degli anni stante all'evoluzione delle informazioni che determinano il grado di rischio dell'impianto, i nuovi insediamenti, le chiusure ecc., il dettaglio dei campionamenti che verrà predisposto di anno in anno.